SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1004)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1977

Regolamentazione dell'attività di demolizione degli autoveicoli, motoveicoli e natanti

ONOREVOLI SENATORI. — La montante sensibilità ecologica da parte di associazioni e dei singoli cittadini hanno fatto in modo che più volte durante questi ultimi anni la nostra attenzione si soffermasse sulle conseguenze igieniche — oltre che estetiche — provocate dall'indiscriminata fioritura di « cimiteri di auto » soprattutto nelle zone immediatamente prossime ai centri urbani e spesso addirittura in zone abitate.

Di qui la necessità di ovviare al progressivo dilagare di tali « depositi » che, oltre a costituire un grave pericolo per la salute pubblica dal momento che sono ricettacolo di topi e di altri animali dannosi per l'igiene pubblica, rappresentano un elemento favorevole a coprire attività delittuose quali i furti dei veicoli.

Corre, pertanto, l'opportunità che una apposita legge regolamenti la distruzione di quei mezzi che non vengono più riparati ed il cui riciclaggio delle parti metalliche appare quanto mai utile per l'intera collettività nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni sono obbligati a ordinare la chiusura — ed eventualmente anche la rimozione forzata in danno — delle attività di demolizione di autoveicoli, motoveicoli e natanti, che risulteranno non in regola ai sensi delle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Entro ventiquattr'ore dall'avvenuto deposito presso i centri autorizzati alla raccolta

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

dei rottami dei veicoli di cui al precedente articolo, il proprietario del rottame è tenuto a consegnare le targhe all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile insieme ad apposita denuncia di demolizione su moduli predisposti dal detto Ufficio.

Il gestore dell'attività di demolizione dovrà tenere un registro per il carico e lo scarico dei rottami; il controllo di tali atti è affidato all'autorità di pubblica sicurezza.

Il gestore è altresì obbligato a disfarsi delle carcasse entro sessanta giorni dalla data di deposito; è fatto divieto di affondare in mare, fiumi, laghi, paludi, eccetera, le carcasse, così come è fatto divieto di abbandonare le stesse in cave o altri luoghi pubblici; è consentita la consegna presso centri siderurgici.

Art. 3.

I depositi di veicoli e di carcasse di cui agli articoli precedenti possono essere autorizzati soltanto in luoghi distanti almeno dieci chilometri dai centri urbani o frazioni di centri urbani e non in prossimità di strade statali o autostrade, le quali dovranno rimanere ad almeno cinquecento metri di distanza.

Detti depositi dovranno essere pavimentati con materiale impermeabile e facilmente lavabile e dovranno pure essere recintati da mura alte almeno tre metri.

Art. 4.

Ai violatori delle disposizioni precedenti — fermo restando quanto previsto da altre disposizioni legislative — si applica la sanzione amministrativa di lire 300.000 per ogni violazione, elevabile a lire 500.000 per i casi di recidiva.

I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni previste dal precedente comma vengono totalmente incamerati dal Comune nel cui territorio è situata l'attività; ciò anche quando le violazioni sono accertate da organi di polizia non municipale.

I Comuni impiegheranno le predette somme incamerate esclusivamente per le spese di manutenzione stradale e per la segnaletica orizzontale e verticale.